

COMUNE DI OME – Provincia di Brescia


RETICOLO IDROGRAFICO

REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

Deliberazione di Giunta Regionale 25 gennaio 2002 n° VII/7868 successivamente modificata

con Deliberazione di Giunta Regionale.01 agosto 2003 n.VII/13950

REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA



AGGIORNAMENTO NOVEMBRE 2011

0 INDICE

0	INDICE	1
1	ELENCO ELABORATI DI PROGETTO	2
2	CAPITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
2.1	ART.1: OGGETTO	2
2.2	ART.2: DEFINIZIONI	3
2.3	ART. 3: INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE	4
2.3.1	Elenco dei corsi d’acqua appartenenti al reticolo minore.....	5
3	CAPITOLO II: ATTIVITA’ DI POLIZIA IDRAULICA	8
3.1	ART.4: FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D’ACQUA.....	8
3.2	ART.5: CORSI D’ACQUA COPERTO.....	10
3.3	ART.6: ATTIVITA’ VIETATE	10
3.4	ART.7: ATTIVITA’ AMMESSE.....	11
3.5	ART.8: ATTIVITA’ AMMESSE SUL RETICOLO IDRICO MINORE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE COMUNALE.....	13
3.6	ART.9: ATTIVITA’ AMMESSE SUL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE O NULLA OSTA REGIONALE	13
3.7	ART.10: DANNI ALL’INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO.....	14
3.8	ART.11: GRIGLIE.....	14
3.9	ART.12: ATTRAVERSAMENTI DI CORSI D’ACQUA.....	14
3.10	ART.13: SCARICHI IN CORSI D’ACQUA	16
3.11	ART.14: RIPRISTINO DI CORSI D’ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA.....	17
3.12	ART.15: AUTORIZZAZIONE PAESISTICA.....	17
3.13	ART.16: PROCEDURE PER CONCESSIONI NEL CASO DI INTERVENTI RICADENTI NEL DEMANIO.....	17
3.14	ART.17: CORSI D’ACQUA COPERTI	18
3.15	ART.18: VARIAZIONI DI TRACCIATO DEI CORSI D’ACQUA DEL RETICOLO IDRICO MINORE.....	19
3.16	ART.19: DANNI ALL’INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO.....	19
3.17	ART.20: OBBLIGO DEI PROPRIETARI FRONTISTI O DEI PROPRIETARI DEI MANUFATTI POSTI SU CORSI D’ACQUA E NELLE FASCE DI RISPETTO	19
3.18	ART.21: RECINZIONI O OPERE DI PROTEZIONE.....	21
4	CAPITOLO III: INDICAZIONE DEI CANONI DI POLIZIA IDRAULICA	22
4.1	ART.22: CANONI DI POLIZIA IDRAULICA.....	22

1 ELENCO ELABORATI DI PROGETTO

I.D.	OGGETTO	SCALA
RIM-Rel_IDR	Relazione idrologica ed idraulica	-
RIM-Reg_IDR	Regolamento reticolo idrico minore	-
RIM-Tav_IDR.001	Carta di individuazione del reticolo idrografico e perimetrazione fasce di rispetto	1:5.000
RIM-Tav_IDR.002	Carta dei bacini idrografici oggetto di studio	1:10.000
RIM-Tav_IDR.003	Carta del reticolo idrografico con individuazione sezioni oggetto di studio	1:5.000

2 CAPITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

2.1 ART.1: OGGETTO

Il presente Regolamento ha lo scopo di stabilire, nell'ambito del territorio comunale di Ome, le funzioni relative all'adozione dei provvedimenti di Polizia Idraulica concernenti il Reticolo Idrico Minore, intesa come attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, a seguito della Delibera della Giunta Regionale del 25 gennaio 2002 n° 7/7868 successivamente modificata con d.g.r. n.7/13950 dell'01/08/2003. L'obbiettivo da perseguire si sintetizza nella salvaguardia del reticolo idrografico del territorio comunale e nella protezione dai rischi naturali o che conseguono alle sue modifiche e trasformazioni. Le norme generali del presente Regolamento, fatti salvi gli specifici obblighi e divieti indicati dagli articoli successivi, forniscono indirizzi progettuali validi per ogni tipo di intervento di manutenzione, modificazione e trasformazione dello stato dei corsi d'acqua del territorio comunale e sono costituite da un insieme di regole, criteri operativi e modalità di intervento atti al conseguimento di un risultato materiale o prestazionale.

Si potranno autorizzare deroghe adeguatamente motivate; il mancato rispetto di questi indirizzi deve essere motivato in ragione di evenienze non previste dalle norme o di particolari condizioni venutesi a creare nel contesto. L'amministrazione comunale, attraverso le commissioni consiliari ed i propri organi tecnici, ne sorveglia l'osservanza. Per quanto in questa sede non espressamente previsto in materia di acque pubbliche, come definite dalla Legge 36 del 5 gennaio 1994, sono richiamate e fatte salve le vigenti norme nazionali e regionali riguardanti le derivazioni e le utilizzazioni di acque pubbliche, i canoni e le tasse demaniali, oltre che la realizzazione e manutenzione di opere idrauliche.

2.2 ART.2: DEFINIZIONI

Agli effetti del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

- **“corsi d’acqua”**: i corpi idrici a carattere costante a cielo aperto, a carattere stagionale a cielo aperto, interrati a sezione completamente o parzialmente chiusa (tombinati) oltre agli alvei di torrenti e rii con andamento stagionale o episodico;
- **“reticolo idrico principale”**: i corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrografico da considerarsi principale sono quelli elencati nella d.g.r. n.7/13950 dell’01/08/2003, individuati come tali dalle Strutture dell’ex Genio Civile presenti nei diversi STAP secondo i requisiti elencati nella d.g.r. n.6/47310 del 22/12/1999;
- **“reticolo idrico minore”**: i corpi idrici appartenenti al reticolo idrografico da considerarsi minore, quindi di competenza del comune, sono tutti quelli non indicati come appartenenti al “reticolo idrografico principale”;
- **“opere idrauliche”**: si intendono tutte le opere presenti sulle acque pubbliche;
- **“piena ordinaria”**: l’altezza di piena ordinaria è rappresentata dalla quota media annua raggiunta dalle acque del corpo d’acqua considerato, statisticamente uguagliata o superata nel 75% dei casi osservati;
- **“polizia idraulica”**: le attività di Polizia Idraulica, affidate al Comune assieme al pronto intervento, hanno quale scopo quello di impedire che si realizzino opere o attività che compromettano il naturale scorrimento delle acque;
- **“scarico”**: qualsiasi immissione diretta di liquidi tramite condotta nelle acque superficiali, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;
- **“acque bianche”**: acque che non subiscono alterazioni qualitative in conseguenza del loro uso nei cicli tecnologici;
- **“acque meteoriche”**: acque di pioggia decadenti dai tetti, dai piazzali e da qualunque altra superficie;
- **“acque di prima pioggia”**: acque corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull’intera superficie scolante (P.R.R.A.).

2.3 ART. 3: INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE

Sulla scorta delle prescrizioni vigenti, seguendo quanto definito dal regolamento d’attuazione della Legge 36/94, sono da considerarsi appartenenti al Reticolo Idrico Minore, tutti i corsi d’acqua che non sono stati classificati nel reticolo idrico principale della Provincia di Brescia.

Di seguito si riporta un elenco dei vasi costituenti il reticolo minore gestiti dal Comune di Ome; in forma tabellare; per ogni corso d’acqua e secondo l’esempio di quello prodotto dalla Regione Lombardia, sono definite le seguenti informazioni:

- **Numerazione progressiva (ID):** contiene un codice alfanumerico che identifica ogni singolo corso d’acqua; il codice è costituito per le prime tre lettere dalla sigla del comune d’appartenenza (OME) e da un numero progressivo.
- **Denominazione o località:** contiene il toponimo del corso d’acqua come indicato nelle cartografie ufficiali o la denominazione in uso presso gli abitanti locali o una descrizione della posizione facendo riferimento ai toponimi ed alle località limitrofe.
- **Sbocco:** contiene l’indicazione del corpo idrico ricettore; in alternativa si segnala se il corso d’acqua prosegue in territori comunali limitrofi, spaglia nei campi o sulle strade oppure è convogliato nella rete fognaria.

2.3.1 ELENCO DEI CORSI D'ACQUA APPARTENENTI AL RETICOLO MINORE

ID	DENOMINAZIONE O LOCALITA'	SBOCCO
OME_001	Affluente in destra idrografica alla quota di circa 390 m s.l.m.m. proveniente dal Comune di Monticelli Brusati (Bs)	OME_002
OME_002	Torrente Costa Boriolo	OME_004
OME_003	Torrente Gobbea	OME_004
OME_004	Torrente Martignago	OME_010
OME_005	Rio affluente in destra idrografica alla quota di circa 260 m s.l.m.m. proveniente dal Comune di Monticelli Brusati	OME_004
OME_006	Rio affluente in destra idrografica alla quota di circa 250 m s.l.m.m.	OME_004
OME_007	Rio affluente in sinistra idrografica alla quota di circa 230 m s.l.m.m. in prossimità del Villaggio Marcolini	OME_004
OME_008	Rio affluente in sinistra idrografica alla quota di circa 220 m s.l.m.m. a valle dell'attraversamento di Via Cerezzata	OME_004
OME_009	Torrente Valle Delma proveniente dal Comune di Monticelli Brusati	OME_004
OME_010	Seriola Molinaria proveniente dal Comune di Monticelli Brusati	Comune di Rodengo Saiano (Bs)
OME_011	Derivazione di ROD_010 in località Maglio degli Averoldi	OME_009
OME_012	Rio affluente in sinistra idrografica alla quota di circa 200 m s.l.m.m. in prossimità del Molino Santa del Ponte	OME_010

ID	DENOMINAZIONE O LOCALITA'	SBOCCO
OME_013	Rio affluente in sinistra idrografica alla quota di circa 500 m s.l.m.m,	Torrente Gandovere
OME_014	Rio Cattivo (Valle del Faeto) affluente in destra idrografica alla quota di circa 400 m s.l.m.m.	Rio Motta
OME_015	Torrente Valle Caini affluente in destra idrografica in porssimità della Località Albarelle	Spaglia su una carrettiera che lo porta nel Torrente Gandovere
OME_016	Torrente Valle della Cornola affluente in sinistra idrografica (il tratto montano è caratterizzato da due vasi che si uniscono alla quota di circa 400 m s.l.m.m.)	Torrente Gandovere
OME_017	Torrente Valle Plumagno affluente in sinistra idrografica alla quota di circa 370 m s.l.m.m.	OME_016
OME_018	Torrente Valle delle Lasse affluente in sinistra idrografica alla quota di circa 340 m s.l.m.m.	OME_016
OME_019	Torrente Volpe affluente in sinistra idrografica alla quota di circa 360 m s.l.m.m.	OME_018
OME_020	Torrente Valle delle Poffe affluente in sinistra idrografica alla quota di circa 240 m s.l.m.m. (il tratto montano presenta una breve ramificazione)	OME_016
OME_021	Torrente Valle della Martirola affluente in sinistra idrografica alla quota di circa 250 m s.l.m.m.	OME_020
OME_022	Torrente Valle dei Maiolini affluente in sinistra idrografica alla quota di circa 260 m s.l.m.m.	OME_021
OME_023	Torrente Valle delle Artegane affluente (con tratto tombato) in sinistra idrografica nei pressi della chiesa Parrocchiale	Torrente Gandovere
OME_024	Torrente Valle del Fico affluente in destra idrografica (il tratto montano è caratterizzato da tre vasi che si uniscono alla quota di circa 410 m s.l.m.m.)	OME_023
OME_025	Torrente Valle dei Locchi affluente in sinistra idrografica (il tratto montano è caratterizzato varie ramificazioni)	OME_024
OME_026	Rio affluente in sinistra idrografica alla quota di circa 350 m s.l.m.m.	OME_024

ID	DENOMINAZIONE O LOCALITA'	SBOCCO
OME_027	Torrente Valle Serniga affluente in sinistra idrografica alla quota di circa 280 m s.l.m.m.	OME_023
OME_028	Torrente Valle dei Polsi affluente in sinistra idrografica alla quota di circa 240 m s.l.m.m.	OME_023
OME_029	Torrente Valle della Merletta affluente in sinistra idrografica dopo un lungo tratto in sezione tombata (il tratto montano è caratterizzato varie ramificazioni)	Torrente Gandovere
OME_030	Torrente Valle di Lizzana affluente in sinistra idrografica alla quota di circa 250 m s.l.m.m.	OME_029
OME_031	Rio a monte degli allevamenti avicoli	spaglia sulla strada
OME_032	Rio Prato affluente in sinistra idrografica con un tratto tomabato nel tombato	OME_029
OME_033	Torrente Valle dei Morandi affluente in sinistra idrografica con un tratto tomabato nel tombato (il tratto montano è caratterizzato varie ramificazioni)	OME_029
OME_034	Rio affluente in sinistra idrografica con un tratto tomabato nel tombato tra le ditte <i>Ome Brill</i> e <i>Emilio Bertelli Pulitura Metalli</i>	OME_033
OME_035	Torrente Valle dei Borboni affluente in sinistra idrografica con un tratto tombato	Torrente Gandovere
OME_036	Rio Valzina (Gas) affluente in sinistra idrografica	Torrente Gandovere in Comune di Rodengo Saiano (Bs)
OME_037	Rio Motta (declassato da RIP [BS119] a RIM con D.G.R. 8/8127 del 01/10/2008)	Torrente Gandovere
OME_038	Rio (che alimentava il vecchio mulino) affluente in destra idrografica con tratto terminale che scorre su strada di montagna	Torrente Gandovere
OME_039	Rio affluente in destra idrografica alla quota di circa 235 m s.l.m.m.	OME_004
OME_040	Rio affluente in sinistra idrografica alla quota di circa 230 m s.l.m.m.	OME_004

3 CAPITOLO II: ATTIVITA' DI POLIZIA IDRAULICA

3.1 ART.4: FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA


Su ambedue le sponde dei corsi d'acqua sono istituite fasce di rispetto, individuate secondo i criteri espressi nell'allegato B della d.g.r. n.7/13950 dell'01/08/2003 ed indicate nelle allegate tavole; l'obiettivo è quello di assicurare un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni alluvionali oltre il ripristino, la riqualificazione e la tutela delle caratteristiche del territorio e della risorsa idrica abbinandole alla programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni.

La profondità della fascia indicata nella cartografia a corredo, varia in funzione della classificazione del corso d'acqua, alle sue caratteristiche (tratti a cielo aperto o coperti), alla conformazione morfologica del territorio, alle esondazioni verificatisi in passato ed alla necessità di garantire interventi di manutenzione e riqualificazione ambientale, oltre alla possibilità di fruizione. In assenza di tali elementi la fascia di rispetto è stata semplicemente definita in modo geometrico.

Le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza d'argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria.

La fascia di rispetto dei corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Principale, nello specifico Torrente Gandovere e Torrente Rio Motta, possiede un'estensione minima di 20 metri. Per quanto concerne la fascia tracciata a protezione dei corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore, sui quali era consuetudine svolgere da parte degli Uffici dell'ex Genio Civile le funzioni di polizia idraulica, ha un'ampiezza che non è mai inferiore ai 10 metri; lungo i tratti tombati, al fine di consentire gli interventi di manutenzione, la larghezza della fascia di rispetto è sempre superiore a quella del canale aumentata di 1 metro per parte. Alcune fasce presentano una larghezza superiore a quelle sopra riportate in quanto risultano sovente soggette ad esondazioni o perché si trovano in aree di particolare rilevanza idraulica (tratto Torrente Gandovere immediatamente a monte dell'attraversamento stradale della S.P.47 e zona del maglio).

Si consiglia l'Amministrazione Comunale, qualora si debbano eseguire interventi su quei vasi del Reticolo Minore di competenza comunale utilizzati dal Consorzio di Miglioramento Fondiario "Roggia Molinaria" di richiedere, in maniera non vincolante, il parere tecnico dello stesso consorzio. Si dovrà porre la massima attenzione affinché l'esercizio irriguo non interferisca con la funzione di smaltimento delle acque meteoriche. Potranno inoltre essere autorizzati progetti di modifica dei tracciati dei corsi d'acqua finalizzati al miglioramento delle condizioni idrauliche ed ambientali. Il progetto idrologico-idraulico dovrà riguardare sia il corso d'acqua sia la relativa nuova fascia di rispetto.



3.2 ART.5: CORSI D'ACQUA COPERTO

Ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs n. 152 del 11 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, è vietata la copertura dei corsi d'acqua, qualora non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità.

Manufatti di ispezione devono essere previsti ad ogni confluenza di canalizzazione in un'altra, ad ogni variazione planimetrica tra due tronchi rettilinei, ad ogni variazione di livelletta ed in corrispondenza di ogni opera d'arte particolare. Il piano di scorrimento nei manufatti deve rispettare la linearità della livelletta della canalizzazione in uscita dai manufatti stessi.

I manufatti di cui sopra devono avere dimensioni tali da considerare l'agevole accesso del personale addetto alle operazioni di manutenzione e controllo. In ogni caso dovranno essere rispettate le indicazioni della Circolare Ministero LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale, n. 11633: Istruzioni per la progettazione delle fognature e degli impianti di trattamento delle acque di rifiuto: “ i pozzetti di ispezione non potranno distare tra loro più di 20-25 metri quando le sezioni non siano praticabili (altezza inferiore a 1,05 m); potranno disporsi a maggiore distanza ed in ogni caso non superiore a 50 m per sezioni praticabili”.

Sono pertanto vietate nelle fasce di rispetto tutte le opere che comportano impedimento alla possibilità di accesso alle ispezioni ed alle manutenzione e/o alla possibilità di ripristino o di realizzazione di nuove ispezioni.

3.3 ART.6: ATTIVITA' VIETATE

All'interno delle fasce fluviali in precedenza definite, sono da considerarsi vietate tutte quelle attività indicate nel R.D. n. 523 del 1904 art. 96.

Sono assolutamente vietati interventi che prevedono l'occupazione o la riduzione delle aree d'espansione e di divagazione dei corsi d'acqua e il deposito a cielo aperto di qualsiasi materiale (ancorché provvisorio).

All'interno delle fasce dovranno essere sempre vietate le nuove edificazioni; i movimenti di terra e le piantagioni sono vietati entro una distanza inferiore a 4,00 m dal ciglio di sponda, intesa

quale “scarpata morfologica stabile”, o dal piede esterno dell’argine per consentire l’accessibilità al corso d’acqua.

Sono altresì vietati gli interventi di tombinatura dei corsi d’acqua naturali (d.lgs. 152/99 art. 41). I tratti di corsi d’acqua naturali che sono tombinati, dovranno essere verificati idraulicamente e l’Amministrazione competente, in base ai risultati della verifica menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi strutturali d’adeguamento necessari, favorendo ovunque possibile il ripristino di sezioni di deflusso a cielo libero. Potranno essere consentiti gli intubamenti qualora ne venga documentata la necessità per motivi di incolumità delle persone, igiene e salute pubblica, accertata la compatibilità idraulica e comprovato il miglioramento nell’assetto del territorio interessato.

Oltre a quanto già previsto sono inoltre sempre vietati il posizionamento di strutture longitudinali in alveo che ne riducano la sezione; se necessarie queste dovranno essere interrato. Qualsiasi attraversamento o manufatto realizzato al di sotto dell’alveo dovrà essere posto a quota inferiore da quella raggiungibile in base all’evoluzione morfologica prevista dell’alveo e dovranno comunque essere adeguatamente protetti da possibili danneggiamenti per erosione del corso d’acqua.

3.4 ART.7: ATTIVITA’ AMMESSE

All’interno delle fasce fluviali precedentemente definite, sono invece ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.

È altresì ammessa la sopraelevazione dei fabbricati esistenti all’interno delle fasce aventi una profondità fino a 10 m; è ammesso inoltre l’ampliamento per i fabbricati esistenti all’interno delle fasce aventi una profondità di 20 m, per i quali le N.T.A. del P.R.G. vigente prevedano un incremento volumetrico, a patto che la nuova superficie aggiuntiva non vada a ricadere all’interno dei primi 10 m della fascia stessa verso il corso d’acqua.

Si specifica che per tali ampliamenti all'interno della fascia dovrà essere depositata in Comune idonea relazione tecnico-idrologica ed idraulica, redatta da un ingegnere abilitato, attestante la non influenza delle nuove opere con il deflusso delle acque almeno per eventi critici con tempo di ritorno centennale.

È altresì consentito effettuare interventi d'adeguamento igienico/funzionale degli edifici esistenti, ove necessario per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto. È sempre ammessa la demolizione senza ricostruzione.

Nel caso di fabbricati esistenti che, per cattiva o mancata manutenzione, costituissero rischio per il deflusso delle acque, l'Amministrazione provvederà a sollecitare i proprietari all'esecuzione delle opere necessarie a ridurre il rischio (non esclusa la demolizione) assegnando un tempo limite per l'esecuzione dei lavori. In caso di inadempienza da parte dei proprietari l'Amministrazione potrà intervenire direttamente addebitando l'onere dell'intervento ai proprietari.

Oltre a quanto già previsto è ammessa inoltre la realizzazione di recinzioni se a distanza maggiore di 10 metri dalla sponda del corso d'acqua qualora trattasi d'opere in muratura che si elevano oltre il piano campagna; se a distanza maggiore di 4 metri dalla sponda del corso d'acqua qualora trattasi di recinzioni asportabili formate da paletti e reti.

Si evidenzia inoltre che devono essere incentivati gli interventi di miglioramento non solo delle condizioni di sicurezza, ma anche della qualità ambientale e paesaggistica del territorio comunale. Sono pertanto ammessi interventi di sistemazione a verde e la formazione di percorsi pedonali e ciclabili senza attrezzature fisse, tali da non interferire con le periodiche operazioni di pulizia e manutenzione di corsi d'acqua a patto che non inducano un restringimento della sezione idraulica utile.

3.5 ART.8: ATTIVITA' AMMESSE SUL RETICOLO IDRICO MINORE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE COMUNALE

All'interno delle fasce fluviali precedentemente definite, sono consentite previa autorizzazione, tutte quelle attività indicate nel R.D. n. 523 del 1904 art. 97, 98.

Potranno in generale essere consentiti gli interventi (formazione d'argini ed opere interessanti l'alveo) che non siano suscettibili né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua. Potrà altresì essere consentita la realizzazione di difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua: la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza dovrà essere consentita unicamente all'interno di centri abitati e, comunque, dove non siano possibili alternative d'intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

Sono inoltre ammessi con autorizzazione idraulica comunale, a condizione che non comportino conseguenze negative sul regime delle acque, le opere di derivazione, ponti ed opere d'attraversamento in generale (tubature ed infrastrutture a rete in genere). Tali attraversamenti dovranno seguire le direttive meglio esplicitate nel capitolo 3.9.

3.6 ART.9: ATTIVITA' AMMESSE SUL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE O NULLA OSTA REGIONALE

All'interno delle fasce fluviali del Reticolo Idrico Principale, sono ammesse previa autorizzazione idraulica regionale, gli interventi di:

- formazione d'argini ed opere che occupano l'area del demanio idrico;
- opere di derivazione d'acqua, ponti e opere d'attraversamento in genere (gasdotti, fognature...);
- estrazione di materiale inerte.

Sono ammessi con “nullaosta” idraulico regionale gli interventi di difesa radente ricadenti su proprietà private oltre ad interventi da realizzare sui corsi d'acqua (o nelle loro immediate vicinanze) che non sono suscettibili di influire né direttamente, né indirettamente sul regime idraulico del corso d'acqua.

3.7 ART.10: DANNI ALL'INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO

Nessuno potrà chiedere alla Amministrazione Comunale o all'Amministrazione Regionale il risarcimento di danni a fabbricati, piantagioni od altro situati all'interno delle fasce di rispetto causati da esondazioni o da operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria ai corsi d'acqua se non per dolo od imperizia dell'impresa che, su ordine dell'Amministrazione comunale, ha effettuato l'intervento.

3.8 ART.11: GRIGLIE

All'imboccatura dei corsi d'acqua intubati dovranno essere posti, per luci superiori ai 0,3 m², elementi filtranti o griglie allo scopo di evitare l'intasamento della tubazione da parte del detrito e del materiale di varia natura raccolto e trasportato dalle acque lungo il percorso di monte. Gli elementi filtranti dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non diminuire la sezione utile di deflusso.

La manutenzione ordinaria delle griglie dovrà prevedere la ripulitura degli elementi filtranti dopo ogni evento meteorico di una certa consistenza, almeno ad ogni cambio stagionale e tutte le volte che se ne presenti, anche per cause antropiche, la necessità. Il comune, all'atto del rilascio dell'autorizzazione per l'esecuzione delle opere di intubamento, prescriverà la periodicità degli interventi manutentori ordinari e straordinari e richiederà il nominativo del soggetto al quale facciano capo gli interventi stessi, la responsabilità civile e penale per allagamenti, rigurgiti e malfunzionamenti imputabili alla mancata manutenzione. La modifica del soggetto titolato alla manutenzione delle griglie potrà avvenire solo mediante subentro.

3.9 ART.12: ATTRAVERSAMENTI DI CORSI D'ACQUA

Gli attraversamenti aerei dei corsi d'acqua (ponti, gasdotti, fognatura, tubature e infrastrutture a rete in genere) con luci superiori a 6,00 m dovranno essere realizzati secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino del Fiume Po "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e d'interesse pubblico all'interno delle fasce A e B" paragrafi 3 e 4, allegata alla deliberazione n. 2/99 in data 11 maggio 1999. Nel caso d'attraversamenti realizzati con manufatti aventi luce inferiore a 6,00 m, è facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere

l'applicazione in tutto o in parte della suddetta direttiva. In qualunque caso, il progetto di tali interventi dovrà sempre essere accompagnato da apposita relazione idrologico-idraulica che consideri una portata di progetto per le verifiche idrauliche del ponte calcolata per un tempo di ritorno non inferiore a 100 anni ed un franco minimo di 1 metro.

In casi eccezionali, quando si tratti di corsi d'acqua di piccole dimensioni e d'infrastrutture d'importanza molto modesta, possono essere assunti tempi di ritorno inferiori in relazione ad esigenze specifiche adeguatamente motivate; in tali situazioni è comunque necessario verificare che le opere non comportino un aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante per piene superiori a quella di progetto.

L'insieme delle opere costituenti l'attraversamento non deve comportare condizionamenti al deflusso della piena e indurre modificazioni dell'assetto morfologico dell'alveo (restringimento della sezione, diminuzione della pendenza longitudinale dell'alveo o a causa dell'utilizzo di soglie di fondo; in ogni caso i manufatti d'attraversamento dovranno avere l'intradosso a quota superiore al piano campagna). L'orientamento delle pile (ed eventualmente delle spalle) deve essere parallelo al filone principale della corrente. Nel caso in cui la verifica di compatibilità idraulica degli attraversamenti esistenti non è adeguata rispetto alle prescrizioni in precedenza indicate, l'Amministrazione competente al rilascio del parere idraulico di compatibilità (nulla-osta idraulico) definisce le condizioni d'esercizio transitorio dell'opera, valide fino alla realizzazione degli interventi d'adeguamento. La soluzione d'intervento deve essere definita in funzione del grado d'inadeguatezza riscontrato e delle caratteristiche della struttura esistente.

Nel caso d'attraversamenti dei corsi d'acqua realizzati sotto l'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo, e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

3.10 ART.13: SCARICHI IN CORSI D'ACQUA

Tra i compiti di Polizia Idraulica affidati al Comune, rientra anche il rilascio d'autorizzazioni per lo scarico d'acque civile e/o industriale meteorica in corsi d'acqua superficiali appartenenti al Reticolo Idrico Minore, sotto l'aspetto della quantità d'acqua recapitata. In particolare occorre prevedere l'adozione d'interventi atti a contenere l'entità delle portate meteoriche scaricate, previa separazione delle acque di prima pioggia, entro valori compatibili con la capacità idraulica dei ricettori e in ogni caso entro i seguenti limiti (P.R.R.A. – Criteri di pianificazione in rapporto alla gestione delle risorse idriche Lombarde):

- 20 l/sec per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree d'ampliamento e d'espansione residenziali e industriali;
- 40 l/sec per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

Si renderà pertanto necessario predisporre la verifica idraulica dei corsi d'acqua superficiali al fine di accertare la compatibilità delle portate recapitate dagli scarichi ove le portate stesse siano superiori al 10% della portata del sistema recipiente. Nel caso in cui il corpo idrico risulti insufficiente allo smaltimento delle portate scaricate e/o affetto da problemi idraulici, potranno essere adottati sistemi di laminazione o di smaltimento consistenti in bacini di accumulo temporaneo.

La verifica idraulica deve essere effettuata valutando la portata con un tempo di ritorno di 20 anni proveniente dallo scarico e la portata defluente nel corso d'acqua, sempre per un tempo di ritorno di 20 anni, riferita alla sezione dello scarico.

Per ogni scarico in corso d'acqua superficiale dovrà prevedersi un manufatto di recapito realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e siano previsti accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'innescò di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.

3.11 ART.14: RIPRISTINO DI CORSI D'ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA

In caso di realizzazione d'opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere alla riduzione in pristino potrà essere disposta con apposita Ordinanza Dirigenziale ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 380/01.

3.12 ART.15: AUTORIZZAZIONE PAESISTICA

Qualora l'area oggetto d'intervento ricada in zona soggetta a vincolo paesistico il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dalla Regione Lombardia – Direzione Territorio e Urbanistica – U.O. Sviluppo Sostenibile del Territorio o, se l'opera rientra tra quelle sub-delegate, dagli Enti competenti individuati dalla l.r. 18/1997 e dalle successive modificazioni che si riterranno opportune in relazione ai disposti della d.g.r. di riferimento dei seguenti criteri.

3.13 ART.16: PROCEDURE PER CONCESSIONI NEL CASO DI INTERVENTI RICADENTI NEL DEMANIO

La richiesta di realizzare opere che richiedano l'occupazione d'aree demaniali, dovrà essere presentata presso l'Amministrazione Comunale.

Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti delle aree demaniali dovrà proporre ai competenti uffici dell'amministrazione statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni.

Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio. L'Amministrazione Comunale dovrà in tal caso fornire il nulla-osta idraulico. Le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione (comma 4 del d.lgs. 152/1999).

3.14 ART.17: CORSI D'ACQUA COPERTI

A sensi dell'art. 115 del D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni è vietata la copertura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità.

E' comunque consentita la copertura dei corsi d'acqua, da parte dell'Ente Pubblico, per opere che siano riconosciute di pubblica utilità, accertata la compatibilità idraulica e comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato.

La fascia di rispetto dei corsi d'acqua attualmente coperti è finalizzata a garantire la possibilità di accesso alle ispezioni e/o la possibilità di manutenzione tramite ispezioni poste a distanze adeguate.

Manufatti di ispezione devono di norma essere previsti ad ogni confluenza di canalizzazione in un'altra, ad ogni variazione planimetrica tra due tronchi rettilinei, ad ogni variazione di livelletta ed in corrispondenza di ogni opera d'arte particolare. Il piano di scorrimento nei manufatti deve rispettare la linearità della livelletta della canalizzazione in uscita dei manufatti stessi.

I manufatti di cui sopra devono avere dimensioni tali da considerare l'agevole accesso al personale addetto alle operazioni di manutenzione e controllo. Lungo le canalizzazioni, al fine di assicurare la possibilità di ispezione e di manutenzione, devono disporsi manufatti a distanza mutua tale da permettere l'agevole intervento del personale addetto.

Sono pertanto vietate nella fascia di rispetto tutte le opere che comportano impedimento o limitazioni alla possibilità di accesso alle ispezioni ed alla manutenzione e/o alla possibilità di ripristino o di realizzazione di nuove ispezioni.

All'imboccatura dei corsi d'acqua intubati, dovrà essere valutata la predisposizione di elementi filtranti o griglie con lo scopo di evitare l'intasamento della tubazione.

I sistemi tipo griglie filtranti ecc. dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non ridurre la sezione utile di deflusso (mediante allargamenti dell'alveo od altro) e di assicurare una facile manutenzione.

Il progetto dei sistemi di protezione da sedimenti ed ostruzioni dovrà essere corredato da piano di manutenzione.

3.15 ART.18: VARIAZIONI DI TRACCIATO DEI CORSI D'ACQUA DEL RETICOLO IDRICO MINORE

Potranno essere autorizzati progetti di modifica dei tracciati dei corsi d'acqua finalizzati al miglioramento delle condizioni idrauliche ed ambientali del territorio interessato.

Il progetto dovrà riguardare sia il corso d'acqua che la relativa nuova fascia di rispetto.

Il progetto relativo alla variazione del tracciato dovrà contenere le analisi idrauliche e morfologiche sull'evoluzione possibile delle dinamiche fluviali a monte e a valle dell'area interessata dall'intervento per tratti di lunghezza significativa.

La modifica del tracciato dovrà prevedere anche la ridefinizione della fascia di rispetto e la trascrizione della variazione nelle mappe e registri catastali.

3.16 ART.19: DANNI ALL'INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO

Nessuno potrà chiedere alla Amministrazione comunale il risarcimento di danni a fabbricati, piantagioni od altro situati all'interno delle fasce di rispetto causati da esondazioni o da operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria ai corsi d'acqua se non per dolo od imperizia dell'impresa che, su ordine dell'Amministrazione comunale, ha effettuato l'intervento.

3.17 ART.20: OBBLIGO DEI PROPRIETARI FRONTISTI O DEI PROPRIETARI DEI MANUFATTI POSTI SU CORSI D'ACQUA E NELLE FASCE DI RISPETTO

a) I proprietari, gli usufruttuari e/o i conduttori dei fondi compresi entro la fascia di rispetto del corso d'acqua devono:

- o tenere sempre bene efficienti i fossi che circondano o dividono i terreni, le luci dei ponti e gli sbocchi di suddetti fossi nelle aste del reticolo idrico minore;
- o aprire tutti quei nuovi canali che siano necessari per il regolare scolo delle acque che si raccolgono sui terreni;
- o rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi o grossi rami delle piantagioni laterali alla fascia o al corso d'acqua che, per impeto del vento o per qualsivoglia altra causa naturale o artificiale, causino interferenza con il corso d'acqua stesso;
- o mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più utilizzatori.

- b) Previo autorizzazione e/o concessione, ai proprietari è consentito realizzare strutture o interventi di sola difesa dei loro beni contro l'erosione ad opera dei corsi d'acqua. Il diritto dei proprietari frontisti di munire le sponde di suddette difese è subordinato alla condizione che le opere non arrechino né alterazione al corso ordinario delle acque né impedimento alla sua libertà né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alle derivazioni e agli opifici legittimamente stabiliti e in generale ai diritti di terzi.
- c) I frontisti sono obbligati alla manutenzione delle loro proprietà in fregio al corso d'acqua in modo da evitare ogni qualsivoglia danno agli argini, alle rive, all'alveo, alle strade di servizio e alle pertinenze del medesimo ed ogni altra circostanza che possa in qualsiasi modo comportare problematiche al buon regime del corso d'acqua con pericolo per la pubblica incolumità. Dovranno inoltre informare tempestivamente l'Autorità idraulica competente di ogni circostanza di origine naturale e/o antropica che possa ingenerare le problematiche e i pericoli sopra descritti. Se le operazioni anzi dette rientrano nella casistica per la quale è necessaria l'autorizzazione, questa dovrà essere ottenuta preventivamente. I frontisti saranno chiamati a rispondere dei danni, di qualsiasi natura, che dovessero derivare dalla mancata ottemperanza degli obblighi di cui sopra.
- d) Sulle aree comprese nelle fasce di rispetto andranno consentiti, da parte dei proprietari del terreno, il libero accesso delle maestranze preposte alla tutela del corpo idrico e l'esecuzione di tutte le operazioni ricognitive, manutentive e di riparazione che si dovessero rendere necessarie sul corso d'acqua.

3.18 ART.21: RECINZIONI O OPERE DI PROTEZIONE

Nelle fasce di rispetto RIM possono essere ammesse recinzioni nel rispetto delle caratteristiche definite nelle NTA del PdR – DdP – PdS, e nel rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

- distanza minima da mantenere dal corso d'acqua metri 10,00, per tutte le recinzioni in muratura o comunque caratterizzate da una loro inamovibilità (cancellate o ringhiere in ferro e altri materiali completamente ancorate al suolo ed inamovibili), altezza massima metri 1,50;
- distanza minima da mantenere dal corso d'acqua, metri 4,00 , in presenza di recinzioni asportabili, formate da pali in legno (o piantini in metallo a T) e reti metalliche (a maglia non inferiore a cm 5x5), oppure parapetti in legno, che non ostacolino l'accesso all'alveo e siano di facile rimozione. Altezza massima 1,50. La rete o il primo palo orizzontale dal basso dovranno essere sollevati dal piano naturale di campagna di almeno 30 cm. Nell'eventuale autorizzazione dovrà essere precisata la precarietà della stessa, con l'indicazione che in ogni momento l'organo preposto alla manutenzione del corso d'acqua potrà richiederne la rimozione per motivate ragioni d'ordine idraulico.

Ulteriori prescrizioni o soluzioni di progetto potranno essere definite da parte della Commissione per il Paesaggio.

4 CAPITOLO III: INDICAZIONE DEI CANONI DI POLIZIA IDRAULICA

4.1 ART.22: CANONI DI POLIZIA IDRAULICA

Il rilascio di concessioni e autorizzazioni di polizia idraulica, oltre ad essere soggetto a quanto previsto dalla L.R. 10 dicembre 1998 n. 34, è subordinato al pagamento di un importo (cauzione) pari alla prima annualità del canone, somma che sarà, ove nulla osti, restituita al termine dell'autorizzazione o concessione medesima. I Canoni di polizia idraulica relativi al reticolo idrico minore sono quelli vigenti all'atto dell'autorizzazione e concessione rilasciata ed approvati dalla Regione.